

Criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 17 del D.L.vo n. 22/1997, comma 4 ed all'art. 10 del D.M. n. 471/1999 è riferito ai soggetti per i quali siano state attivate la procedure di bonifica ai sensi del D.M. n.471/1999 art. 7 (Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza), art. 8 (Ordinanze) e art. 9 (Interventi ad iniziativa degli interessati).

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, di cui all'art. 10 del D.M. n. 471/1999 (adottato dal Comune o dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 42/2000), deve indicare il costo stimato dell'intervento (IVA compresa), fissare l'entità ed i tempi per la presentazione delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione Piemonte, la percentuale applicata per determinarne l'ammontare, nonché stabilire la cronologia dei lavori subordinandone l'avvio all'accettazione delle garanzie finanziarie prescritte.

L'entità delle garanzie finanziarie deve essere determinata in seguito all'esame e alla valutazione del caso concreto, tenuto conto anche della complessità e della difficoltà dell'intervento di bonifica.

Nel capitale assicurato devono altresì essere compresi:

- 1) i costi della certificazione così come definiti dalle Province;
- 2) i costi stimati derivanti dalle spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di attività tecniche di verifica, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi della bonifica. Tali costi vengono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, in misura pari al 5% del costo stimato dell'intervento.

L'eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, deve essere compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

Le garanzie finanziarie sono prestate a favore della Regione Piemonte (Ente garantito) ai sensi dell'art. 10 comma 9 del D.M. n. 471/1999 e devono essere consegnate dal soggetto obbligato al Settore regionale "Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche" che ne prende atto e le accetta con provvedimento dirigenziale dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Regione Piemonte delle garanzie prestate, che deve essere formalizzata entro trenta giorni.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348, in particolare:

- a) con reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) con fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

- c) con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi.

Il fideiussore assume l'obbligo di versare alla Regione Piemonte, sino alla concorrenza dell'importo massimo della garanzia, la somma che la stessa ritenesse dovuta dal soggetto garantito, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del garantito stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

La Regione Piemonte escute le garanzie finanziarie in presenza di atti o fatti che costituiscono violazione degli obblighi posti a carico del soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative.

L'escussione della somma indicata dalla Regione Piemonte viene attuata mediante semplice richiesta scritta al fideiussore da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata r.r.

Il pagamento dell'importo richiesto dovrà essere eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Piemonte, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione.

L'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto alla Regione Piemonte.

Le garanzie finanziarie avranno efficacia fino al momento della liberazione da parte della Regione Piemonte che sarà effettuata con provvedimento dirigenziale ad avvenuta certificazione della Provincia competente per territorio, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati all'Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.

La liberazione del soggetto garantito dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione al garantito stesso dell'originale della garanzia prestata e l'invio di copia della determinazione adottata dal Dirigente del Settore regionale "Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche" che ne dispone lo svincolo.

Qualora l'intervento sia articolato e realizzato in fasi progettuali distinte, come previsto dall'art. 11 del D.M. n. 471/1999, lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l'intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta, a conclusione di ogni singola fase certificata della Provincia competente per territorio.